



Riunione del 2 Ottobre 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 08**

Sono presenti:

- Avv. Thomas Martone	- Presidente
- Avv. Antonio Amato	- Vice Presidente
- Avv. Valeria Coppola	- Componente-Estensores

07.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Marcello Valenti**, Dirigente
- **Pol. Volo International**, n.p. Presidente p.t.

Con relazione *ex art. 72 Reg. Giur.*, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

Marcello VALENTI, *“per avere in occasione della gara Finale Maschile di Coppa Sicilia del 5/5/2013 n. 1785 svoltasi a Brolo (ME) tra la squadra Elettronica Cicala Termini ed Aquilia Acireale, spintonato violentemente il secondo arbitro della partita in questione (Sig.ra Manuela Silipigni) in violazione dell'art. 19 RAT dell'art. 16 Statuto FIPAV, e con le aggravanti di cui all'art. 49 Reg. Giurid. FIPAV lettere d) e h)”*;

- per il Sodalizio **POL. VOLO INTERNATIONAL**, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., a titolo di responsabilità *ex art. 55)* del Regolamento Giurisdizionale FIPAV *“per il fatto disciplinare commesso dal proprio tesserato Marcello Valenti”*.

La C.G.N. deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli odierni incolpati all'udienza del 2 ottobre 2013 alla quale comparivano i medesimi unitamente al loro difensore, Avv. Francesco Termini.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione *ex art. 72 lett. c) R.G.* e le relative richieste di sanzione: sospensione da ogni attività federale per mesi 6 (sei), compreso il periodo di 60 giorni di sospensione cautelare già sofferto, per il Sig. Valenti; multa di 400,00 € per il Sodalizio;
- Preso atto delle argomentazioni svolte dagli incolpati e dal loro difensore;



OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 3 giugno 2013 con la quale il Comitato Regionale Sicilia riferiva alla Procura Federale che, a seguito della gara Finale Maschile di Coppa Sicilia del 5 maggio 2013 n. 1785 svoltasi a Brolo (ME) tra la squadra Elettronica Cicala Termini ed Aquilia Acireale, il tesserato Marcello Valenti era stato sospeso in via cautelare da ogni attività per 60 giorni (sino al 7 luglio 2013) con provvedimento C.U. dell'8 maggio 2013 dal G.U.R., che ordinava, altresì, la trasmissione degli atti (relazione a firma del primo arbitro Marco Bonannella) alla Procura Federale per la conseguente azione disciplinare.

Motivo sostanziale alla base del provvedimento di sospensione del Giudice Regionale è il comportamento, apparentemente grave, tenuto dal Sig. Marcello Valenti, nel corso della partita *de qua*, nei confronti del secondo arbitro, Sig.ra Manuela Silipigni, per averla spintonata, facendole sbattere contro il tavolo del segnapunti e procurandole conseguenti lesioni.

In merito, lo scrivente organo giudicante rileva quanto segue.

E' necessario premettere che il deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. Valenti ha ad oggetto solamente la spinta contro il tavolo dei segnapunti procurata dall'odierno deferito al secondo arbitro, durante la partita in questione e non anche le altre condotte poste in essere dallo stesso e puntualmente riferite nel referto arbitrale.

Dall'attento esame del video dell'incontro depositato dalla difesa degli incolpati, ritenuto ammissibile e pertinente, emerge una ricostruzione parzialmente diversa da quella fornita dal primo arbitro.

La visione del video ha infatti potuto evidenziare alcune incongruenze tra quanto accaduto e quanto dichiarato dal primo arbitro nella relazione annessa al referto, probabilmente dovute ad una erronea percezione dei fatti dovuta al caos creatosi in quel frangente dell'incontro.

Dal filmato si evince chiaramente che il Sig. Valenti ha certamente scavalcato la transenna ed inveito contro l'arbitro. Deve tuttavia escludersi che lo stesso sia sopraggiunto "correndo" come invece riferito a referto.

Può anche escludersi che il Valenti abbia direttamente spintonato l'arbitro. Purtuttavia non può escludersi che l'incolpato, nella foga di manifestare le proprie proteste, abbia mosso il tavolino del segnapunti, andando a colpire accidentalmente il secondo arbitro.

Deve, invece escludersi che l'arbitro abbia riportato lesioni. Ed infatti, successivamente all'evento, la Sig.ra Silipigni non si è scomposta minimamente, anzi la stessa è rientrata in campo e poi si è recata nello spogliatoio arbitri senza alcun apparente problema deambulatorio.



Ciò posto, questa Commissione, pur ritenendo censurabile il comportamento del Sig. Valenti, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione alla reale dinamica dei fatti e, quindi, alla misura di cui al dispositivo, essendo chiaro che il Valenti stesso, pur non avendo spinto "direttamente" il secondo arbitro ha, con il suo atteggiamento aggressivo e decisamente al di là del concetto di lealtà sportiva, colpito quest'ultima, muovendo il tavolino del segnapunti.

Quanto alla Pol. Volo International, di certo non può escludersi la responsabilità oggettiva *ex art. 55 Reg. Giur.*, per i fatti commessi dal proprio tesserato, non avendo il Sodalizio incolpato garantito minimamente l'ordine pubblico durante lo svolgimento dell'incontro sportivo, in aperta violazione dell'art. 17 del Regolamento Gare e dei principi di lealtà e correttezza sportiva.

Pertanto, dall'esame del rapporto di gara si evince che il sig. Valenti non era iscritto a referto e, pertanto, non era autorizzato ad entrare nel terreno di gioco né tanto meno di avvicinarsi al tavolo del segnapunti.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Marcello Valenti la sospensione da ogni attività federale per mesi due, compreso il presofferto, e per la Pol. Volo International la multa di € 400,00.

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

Roma, 9 Ottobre 2013